

ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DI DISPOSIZIONI SUI PUBBLICI INCANTI IN LIVORNO.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione dello schema di legge per abrogazione delle disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, riflettenti i pubblici incanti.

Darò lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Tutte le disposizioni attualmente in vigore nella città di Livorno, che attualmente regolano l'asta pubblica, e specialmente il rescritto sovrano del 18 maggio 1776, colla relativa notificazione del 3 febbraio 1777, ed il sovrano rescritto in data 21 dicembre 1821, sono dal 1° giugno 1861 abrogate, e cesserà dallo stesso giorno l'esazione della tassa di asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime.

« Art. 2. Dal predetto giorno 1° giugno 1861 si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, regolamenti e tariffe che sono in vigore per tale materia nelle altre parti della Toscana. »

La discussione generale è aperta.

Prego i signori deputati a non uscire. Abbiamo tre progetti di legge, che probabilmente si potranno votare nella tornata d'oggi.

Il ministro delle finanze approva la piccola modificazione introdotta nella redazione del progetto?

BASTOGI, ministro per le finanze. L'approvo.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'articolo 1.

MENICHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MENICHETTI. Per errore di stampa è stato detto due volte *attualmente*; pregherei il signor presidente a non leggere *attualmente* che la prima volta.

PRESIDENTE. Si sopprime la seconda volta.

MENICHETTI. Sì.

PRESIDENTE. « Art. 1. Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, che regolano l'asta pubblica, e specialmente il rescritto sovrano del 18 maggio 1776, colla relativa notificazione del 3 febbraio 1777, ed il sovrano rescritto in data 21 dicembre 1821, sono dal primo giugno 1861 abrogate, e cesserà dallo stesso giorno l'esazione della tassa d'asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime. »

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Dal predetto giorno 1° giugno 1861 si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, regolamenti e tariffe che sono in vigore per tale materia nelle altre parti della Toscana. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Si passerà alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 258

Maggioranza 120

Voti favorevoli 255

Voti contrari 5

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVALIDAZIONE DI DECRETI REALI RELATIVI AI MILITARI E LORO FAMIGLIE, PRIVATI D'IMPIEGO DAI CESSATI GOVERNI D'ITALIA.

BROGLIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, già approvato dal Senato del regno e presentato dal signor ministro della guerra, per la conversione in legge dei reali decreti 4 e 29 marzo 1860, 10 e 31 gennaio 1861, relativi sia ai militari privati d'impiego per titolo politico, sia alle loro vedove ed agli orfani, sia alle vedove, agli orfani e congiunti dei militari dell'armata dell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO DI MATERIALE MOBILE AD USO DELLE STRADE FERRATE ESERCITATE DALLO STATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discussione il progetto di legge per l'autorizzazione di spesa nei bilanci 1861-62 del Ministero dei lavori pubblici per acquisto di materiale mobile ad uso delle strade ferrate esercitate dallo Stato.

Darò lettura dell'articolo unico della legge:

« È autorizzata la spesa di lire 3,500,000 in acquisto di materiale mobile ad uso delle ferrovie esercitate dallo Stato.

« Questa spesa sarà imputata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, metà per l'anno 1861, e metà per l'anno 1862. »

La discussione generale è aperta.

VALERIO. Domando la parola.

SUSANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Valerio.

VALERIO. Domando alla Camera il permesso di prendere occasione da questa legge, in cui si parla di materiale mobile di strade ferrate, per far osservare un inconveniente che nell'esercizio di queste si verifica, e che appunto riguarda l'uso del materiale stesso, e per indicare un rimedio.

Molti di voi avranno, nel percorrere le nostre linee, notato quanto incomodo e quanta noia arrechi, anzi quanto sia nocivo alla salute il fumo impregnato di gaz acidi solforosi che si svolge dai camini delle locomotive, quando vi si abbrucia o carbon fossile non preparato, ossia naturale, o residui di carbon fossile ridotti a formelle, che i Francesi chiamano *briquettes*.

Se si trattasse di un piccolo villaggio di 500 o 600 anime, nel quale si erigesse una fornace, una manifattura qualunque che usasse di questi combustibili in condizioni tali che il fumo si spandesse per le case ad infestarvi la vita ordinaria degli abitanti, i regolamenti vigenti di pubblica igiene avrebbero il mandato di vietarli, o di farli trasportare o ridurre per tale maniera da renderli innocui.

Io vorrei che il ministro notasse se le condizioni di un convoglio non sieno, per riguardo alla popolazione, più gravi ancora di quello che sono quelle d'un villaggio, massime quando avviene che il vento, venendo di costa, il fumo è, per così dire, forzato nella respirazione dei viaggiatori.

Nell'Inghilterra, dove la libertà dell'industria e l'uso del carbon fossile datano da assai lungo tempo, si è notato questo stesso inconveniente, e si è creduto di dovervi andare al riparo con una disposizione di legge.

Nell'atto del Parlamento britannico del 1845, che porta il